



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

Contratto Collettivo decentrato integrativo del Personale del Comune di Valledoria per l'annualità economica 2014

Premesso che

- a) in data 03.06.2015 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale Comune di Valledoria per l'annualità economica 2014;
- b) Il revisore unico in data 03.06.2015 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli del bilancio (art. 48 comma 6 D.L.gs. n° 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (art. 40 bis comma 1 D.L.gs. n° 165/2001);
- c) Il responsabile dell'area economico finanziaria a corredo dell'ipotesi contrattuale ha redatto la relazione tecnico-finanziaria ed la relazione illustrativa di cui all'art. 40 comma 3 sexsies del D L.gs. n° 165/2001;
- d) La Giunta Comunale con deliberazione in data 10.07.2015 n° 60 ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del C.C.D.I.
- e) L'ente ha adottato la metodologia inerente il sistema di valutazione della performance di cui al D.L.gs. n° 150/2009 applicato per le valutazioni dall'annualità 2012

In data 29 e 31 luglio 2015 tra

La Delegazione trattante di parte pubblica

Segretario Comunale Maria Stella Serra

Responsabile area economico finanziaria Gilberta Pinna

Responsabile area servizi generali Domenico Pes

Responsabile area tecnica LL.PP. Edilizia Urbanistica Gian Pietro Oggiano

R.S.U. nelle persone di


Maria Vittoria Peru

Gian Luca Mameli

Organizzazioni sindacali territoriali

CISL Bruno Arca

CGIL Giovanni Piras



Le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato Contratto collettivo decentrato integrativo parte economica del personale del Comune di Valledoria.

- 1) Le parti danno atto che il fondo risorse per la contrattazione integrativa costituito con determina del Responsabile dell'area economico finanziaria n° 100 del 04.11.2014 e così formato :



FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPENDENTI ANNO 2014

Normativa	Descrizione	Importo
CCNL 2004 <u>RISORSE STABILI</u> articolo 31, comma 2,	Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: <u>art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001</u> . L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche	46.037,72
CCNL 1999 ARTICOLO 14, COMMA 4	<i>A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale</i>	0,00
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A	<i>a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualitative VII ed VIII che risultò incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati - ATA</i>	0,00
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA B	<i>b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>	0,00
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA C	<i>c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risultò un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>	0,00
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA F	<i>f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993</i>	0,00
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996,-ATA</i>	0,00
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	0,00
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA I	<i>i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore</i>	0,00
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J	<i>j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo</i>	0,00

Normativa	Descrizione	Importo
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA L	<i>l) le somme commesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni</i>	0,00
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 5	<i>In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio</i>	7.744,57
CCNL 05/10/2001 ARTICOLO 4, COMMA 2,	<i>Le risorse di cui al comma 1. sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000</i>	7.286,00
CCNL 05/10/2001 ARTICOLO 4, COMMA 1,	<i>Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>	0,00
CCNL 2004 ARTICOLO 32, COMMA 1,	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001 (comma 1)	4.861,12
CCNL 2004 ARTICOLO 32, COMMA 2	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo	3.920,26
ARTICOLO 32, COMMA 7 CCNL 2004	Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)	1.568,10
CCNL 9/5/2006 ARTICOLO 4, COMMA 1,	1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza	5.379,08
CCNL 11/04/2008 ARTICOLO 8, COMMA 2,	A decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, qualora il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%	5.653,31
ALTRO	LAVORO STRAORDINARIO ULTIMO ANNO ATTUALI DIPENDENTI CON PO	3.758,30
TOTALE RISORSE STABILI		86.208,46

Normativa	Descrizione	Importo
RISORSE VARIABILI articolo 31, comma 3, CCNL 2004	<p>3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL</p>	
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA D e ARTICOLO 4, comma 4, CCNL 05/10/2001	<p>le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997; La lett. d) del comma 1 dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente: "d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali</p>	0,00
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA E	<p>le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni</p>	0,00
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	<p>le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, comprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996 (MERLONI)</p>	25.000,00
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	<p>le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, comprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996 (ICI)</p>	0,00
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	<p>le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, comprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996. (AVVOCATURA)</p>	0,00

Normativa	Descrizione	Importo
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17. La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996, (-----)	18.019,68
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA M	gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14	0,00
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 2	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza	0,00
CCNL 1999 ARTICOLO 15, COMMA 5	Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti	0,00
CCNL 14/09/2000 ARTICOLO 54	Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistono le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi	0,00
CCNL 1999 ARTICOLO 17 COMMA 5	economie anno precedente articolo 17, comma 5, CCNL 1999	10.401,17
TOTALE RISORSE VARIABILI		53.420,85
TOTALE FONDO		139.629,31

mis

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

Art. 2 Destinazione fondi risorse decentrate

Sulla base delle consistenze complessive dei fondi di cui sopra e tenuto conto degli istituti di salario accessorio da finanziare e/o finanziati in base alla realtà organizzativa dell'Ente, le parti concordano la destinazione del fondo per le risorse decentrate annualità 2014 riportata nella tabella che segue :

Destinazione Fondo risorse decentrate 2014

istituti contrattuali	
<p>Articolo 33 - CCNL 2004 <u>Indennità di comparto</u>1. Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto.</p> <p>5. Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti. indennità di comparto art. 33, CCNL 2004</p>	€ 12.881,00
<p>Articolo 17, comma 2, lettera b) <u>Progressioni economiche</u>: costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999; l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio progressione economica orizzontale</p>	€ 31.413,00
<p>Articolo 17, comma 2, lettera d) <u>Reperibilità</u> il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;</p>	€ 6.487,24
<p>Articolo 17, comma 2, lettera d) <u>Indennità di rischio</u> il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;</p>	€ 4.400,00
<p>Articolo 17, comma 2, lettera e) <u>Disagio</u> compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C;</p>	
<p>Articolo 17, comma 2, lettera d) <u>Turno</u> il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;</p> <p>Art. 24 CCNL 14.09.2000 <u>Trattamento per attività prestata in giorno festivo</u></p>	€ 8.251,64
<p>Articolo 17, comma 2, lettera f) <u>Particolari responsabilità</u> - compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti ; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta</p>	€ 34.000,00



confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.	
Articolo 17 lett .i) ccnl 1999 introdotto dall'articolo 36 ccnl 2004 Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.	
Articolo 17, comma 2, lettera a) Produttività 1. Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati. 2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per: a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;	€ 7.951,97
Art.15 comma 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 – Incentivi progettazione	€ 25.000,00
Somme da ripartire anni precedente non distribuite	€ 9.244,60
TOTALE	€139.629,31

Art. 3 – Istituti contrattuali applicabili

Con riferimento agli anni 2014 di seguito vengono descritti gli istituti contrattuali applicabili previsti.

- **Indennità di comparto ex art. 33 C.C.N.L. 2004**

Le parti danno atto che l'utilizzo del suddetto fondo avviene in osservanza a quanto disposto dall'art. 33, comma 4 lett. b. e c. del C.C.N.L. 22.01.2004- L'importo destinato a tale istituto è quantificato in € 12.881,00

- **Progressione economica orizzontale**

Si mantengono le posizioni economiche orizzontali all'interno delle categorie così come raggiunte con le precedenti contrattazioni- L'importo destinato a tale istituto è quantificato in € 31.413,00

- **Indennità di turno**

E' prevista la turnazione per il personale della polizia locale dipendente del Comune di Valledoria ai sensi dell'art. 22 C.C.N.L. 14.09.2000 - L'importo destinato a tale istituto è quantificato in € 8.251,64

- **Indennità di reperibilità**

Ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 14.09.2000, si prevede l'applicazione di tale istituto contrattuale per le aree di pronto intervento, individuate nei servizi stato civile, tecnico manutentivi ed ambiente - L'importo destinato a tale istituto è quantificato in € 6.487,24

- **Indennità di rischio e disagio**

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett.d e e) del CCNL dell'1.4.1999, l'applicazione dell'istituto contrattuale si collega a particolari e specifiche modalità e condizioni (spaziali e anche temporali) della prestazione lavorativa di alcuni tipologie di lavoratori nell'area tecnico manutentiva ed ambiente . Presuppone la sussistenza della

prestazione effettiva; conseguentemente, l'indennità stessa non potrà essere erogata in casi di fruizione di periodi di assenza a qualsiasi titolo del personale. L'importo destinato a tali istituti è quantificato in € 4.400,00.

- Compensi per particolari responsabilità

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett.f) del CCNL dell'1.4.1999, l'applicazione dell'istituto contrattuale in argomento è così disciplinata:

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 comma 2 lettera f) sostituito dall'art. comma 1 del C.C.N.L. degli enti locale del 09.05.2006 il presente articolo disciplina la graduazione e le modalità di erogazione del compenso spettante ai dipendenti comunali per lo svolgimento di compiti che comportano specifiche responsabilità.

2. I destinatari del compenso sono tutti i dipendenti comunali appartenenti alle categorie giuridiche B, C e D con esclusione del personale incaricato delle posizioni organizzative;

3. Il compenso per le specifiche responsabilità è determinato in valori annui lordi che variano da un minimo ad un massimo, differenziato sulla base dell'appartenenza alle categorie ed al peso della responsabilità esercitata.

4. In riferimento alla disciplina contrattuale che regola l'istituto si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente attribuite dai competenti Responsabili di area in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. L'atto di conferimento di incarico di particolare responsabilità da parte del competente responsabile: deve essere scritto ed adeguatamente motivato; deve contenere l'importo annuo spettante a titolo di compenso indennità per particolari responsabilità; va verificato a cadenza annuale sulla base delle esigenze organizzative che hanno determinato l'incentivazione della posizione di lavoro. Il numero dei conferimenti ed il riparto tra le aree dell'ente viene determinato dalla conferenza dei servizi presieduta dal Segretario Comunale, che provvede alla sua convocazione nel mese di dicembre di ciascun anno e la cui efficacia decorre dall'anno successivo rispetto a quella di adozione, fatta salva diversa decisione assunta in sede di conferenza dei servizi.

5. Le fattispecie di responsabilità alle quali i Responsabili dovranno fare riferimento sono le seguenti:

- Responsabilità di processo erogativo esterno
- Responsabilità istruttorie con elevato livello di autonomia, cui sono correlati profili di responsabilità amministrativa in relazione al valore patrimoniale delle sottese posizioni giuridiche dei privati o alla gestione di rilevanti budget di spesa e/o di entrata con riflessi sugli equilibri di bilancio;
- Responsabilità istruttorie, con elevato livello di autonomia, di procedimenti caratterizzati dalla gestione in via continuativa di rapporti e relazioni con utenti o interlocutori esterni di natura comunicativa, informativa e di confronto
- Responsabilità di procedimenti amministrativi complessi (procedimenti fasici)
- Responsabilità di coordinamento
- Responsabilità di sistemi relazionali complessi
- Responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati specifici
- Responsabilità di realizzazione programmi/piani di attività
- Responsabilità di attività sostitutiva
- Responsabilità di elaborazione decisionali di particolare rilevanza (senza effetti esterni)
- Responsabilità di elaborazione di pareri, di relazioni di rapporti su cui si fondano atti decisionali
- Responsabilità di attività sostitutiva nell'ambito delle competenze esercitabili

6. I singoli responsabili individuano nell'ambito delle fattispecie di cui sopra un n° di responsabilità, fino ad un massimo di 5, cui attribuiscono un punteggio ed un peso per giungere alla loro quantificazione da determinare secondo la seguente metodologia:

Tre risultano essere gli elementi della metodologia:

- I Fattori di valutazione che delineano la modalità di esercizio della Responsabilità;
- La modalità di esercizio della responsabilità finalizzata a misurare il peso della responsabilità correlato al grado di difficoltà



- Il peso quantitativo in termini di spesa e corresponsione della indennità di specifica responsabilità che quantifica la misura dell'indennità da corrispondere.

FATTORI DI VALUTAZIONE- Punteggio max. Attribuibile 100

PESO OGGETTIVO DELLA RESPONSABILITA		PUNTEGGIO	
		Max P.ti 50	
Medio	15		
Significativo	25		
Rilevante	35		
Elevato	50		
VALENZA INTERNA E/O ESTERNA DELLA RESPONSABILITA		PUNTEGGIO	
		Max P.ti 30	
Responsabilità ad effetto esclusivamente interno	10		
Limitata Responsabilità ad effetto esterno	15		
Rilevante Responsabilità ad effetto esterno	22		
Elevata Responsabilità ad effetto interno ed esterno	30		
CONTINUITA O EPISODICITA DELLA RESPONSABILITA		PUNTEGGIO	
		Max P.ti 20	
Episodico	8		
Costante	20		

MODALITA DI ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA		PUNTEGGIO	
Grado difficoltà		Max 100%	
Primo livello	Fino a 50		
Secondo livello	Da 51 a 60		
Terzo livello	Da 61 a 70		
Quarto livello	Da 71 a 80		
Quinto livello	Da 81 a 90		
Sesto livello	Da 91 a 100		

PESO DI RESPONSABILITA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
------------------------	-----------	-----------	-----------

non

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CONNESSA ALLA POSIZIONE LAVORATIVA	D	C	B
1) Da 91 a 100 (Sesto livello)	€ 2.200,00	€ 2.000,00	€ 1.200,00
2) Da 81 a 90 (Quinto livello)	€ 1.760,00	€ 1.600,00	€ 960,00
3) Da 71 a 80 (Quarto livello)	€ 1.320,00	€ 1.200,00	€ 720,00
4) Da 61 a 70 (Terzo livello)	€ 880,00	€ 800,00	€ 480,00
5) Da 51 a 60 (Secondo livello)	€ 440,00	€ 400,00	€ 240,00
6) Fino a 50 (Primo livello)	€ 220,00	€ 200,00	€ 120,00

7. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili, la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate, per cui questa indennità non è corrisposta per i periodi di assenza superiori ad 1 mese diversi dalle ferie.

8. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili la presente individuazione di specifiche responsabilità potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

In sede di conferenza dei servizi sono state individuate dai responsabili le specifiche responsabilità da attribuire alle risorse in dotazione e la relativa quantificazione per l'anno 2014. Pertanto l'importo destinato a tale istituto è quantificato in € 34.000,00

La delegazione trattante da atto che per l'annualità 2012 e 2013 i compensi per specifiche responsabilità sono state erroneamente quantificate sulla base di una tabella applicabile esclusivamente ai compensi di produttività individuale, non collegata pertanto alla misurazione delle specifiche responsabilità conferite. Per cui si dispone l'applicazione della procedura di quantificazione delle specifiche responsabilità a cura di ciascun responsabile di area da riportare in apposito verbale di conferenza dei responsabili con imputazione dei relativi compensi a valere sulle seguenti quote di economie del fondo destinate per le annualità 2012 e 2013 alle specifiche responsabilità : € 9.244,60

- Compensi per produttività - Art. 37 C.C.N.L. 22.01.2004

L'applicazione dell'istituto contrattuale di cui all' art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è finalizzato alla erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di somme correlate al merito ed all'impegno di gruppo per centri di costo e/o individuale e deve essere strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

L'erogazione dei compensi deve avvenire in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione.

Il sistema di premialità è collegato all'applicazione del ciclo di valutazione della performance individuale e collettiva, la cui regolamentazione e metodologia è stata approvata rispettivamente con deliberazioni della Giunta Comunale n° 72 e 73 del 09.06.2011, e successive modifiche ed integrazioni cui si rimanda

L'erogazione della produttività è articolata in funzione di categorie professionali di appartenenza ed avviene a seguito di valutazione individuale effettuata dal Responsabile dell'area di riferimento, sulla base di indicatori definiti nella relativa scheda di valutazione di cui alla metodologia di valutazione della performance, cui si rimanda.

Produttività collettiva : € 4.943,97

Produttività individuale : € 3.000

Incentivi progettazione art. 93 comma 7 bis ess. Del D.L.gs. 12 aprile 2006, n° 163

Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile unico del procedimento;

b) il personale che abbia redatto direttamente il progetto ed i collaboratori (tecnici-Amministrativi) che pur non firmando il progetto partecipano attivamente alla redazione, nelle varie forme dello studio di fattibilità, preliminare, definitivo, esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza dei lavori in fase di progettazione;

c) il personale incaricato della direzione lavori compreso il coordinamento della sicurezza dei lavori in fase di esecuzione;

d) il personale incaricato del collaudo;

e) il personale incaricato di assistenza al RUP

2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle attività tecniche nell'ambito del procedimento prestazioni per la progettazione, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:

a) *Per Attività esclusivamente interne tecniche nell'ambito del procedimento di redazione, aggiudicazione ed esecuzione di un opera pubblica*

Studio di fattibilità progettazione posta a base di gara (65% di 1,60%)	
Personale di cui alla lett. a - RUP	50%
Personale di cui alla lett. b	10% così suddiviso : - 90% redattore diretto del progetto; - 10% collaboratori
Personale di cui alla lett. d - Incaricato collaudo	2%
Personale di cui alla lett. e)Incaricato di assistenza al RUP	3%

Progetto Preliminare posto a base di gara (70% di 1,60%)	
Personale di cui alla lett. a - RUP	50%
Personale di cui alla lett. b	15% così suddiviso : - 90% redattore diretto del progetto; - 10% collaboratori
Personale di cui alla lett. d - Incaricato collaudo	2%
Personale di cui alla lett. e)Incaricato di assistenza al RUP	3%

Progetto Definitivo posto a base di gara (75% di 1,60%)	
Personale di cui alla lett. a - RUP	45%
Personale di cui alla lett. b	25% così suddiviso : - 90% redattore diretto del progetto; - 10% collaboratori
Personale di cui alla lett. d - Incaricato collaudo	2%
Personale di cui alla lett. e)Incaricato di assistenza al RUP	3%

Progetto Esecutivo posto a base di gara (85% di 1,60%)	
Personale di cui alla lett. a - RUP	45%
Personale di cui alla lett. b	25% così suddiviso :



	- 90% redattore diretto del progetto; - 10% collaboratori
Personale di cui alla lett. d – Incaricato collaudo	2%
Personale di cui alla lett. e)Incaricato di assistenza al RUP	3%

Progetto Esecutivo posto a base di gara e Direzione Lavori (100% di 1,60%)	
Personale di cui alla lett. a - RUP	25%
Personale di cui alla lett. b	50% così suddiviso : - 90% redattore diretto del progetto; - 10% collaboratori
Personale di cui alla lett. c) direzione lavori	20% così suddiviso : - 80% direttore lavori ; - 20% collaboratori
Personale di cui alla lett. d – Incaricato collaudo	2%
Personale di cui alla lett. e)Incaricato di assistenza al RUP	3%

b)) Per Attività tecniche di progettazione affidate all'esterno con concorso di attività di personale interno nell'ambito del procedimento di redazione, aggiudicazione ed esecuzione di un opera pubblica

Quantificazione : (55% di 1,60%)	
Personale di cui alla lett. a - RUP	50%
Personale di cui alla lett. d – Incaricato collaudo	2%
Personale di cui alla lett. e)Incaricato di assistenza al RUP	3%

2. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

3. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

Modalità di corresponsione dell'incentivo

- Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
- L'importo spettante e stabilito nelle percentuali sopra indicate verrà suddiviso nel presente modo :
 - 10% all'approvazione dello studio di fattibilità o progetto posto a base di gara ;
 - 20% all'approvazione del progetto definitivo;
 - 45% all'approvazione del progetto definitivo posto a base di gara nel caso di appalto integrato , di concessione o finanza di progetto;
 - 45% all'approvazione del progetto esecutivo;
 - 50% all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva dei lavori qualunque sia il livello di progettazione
- Fino al 95% verrà liquidato in percentuale sullo stato avanzamento lavori a titolo esemplificativo:
 - importo lavori a base di gara € 200.000,00 – 1° SAL € 50.000,00 corrispondente ad una percentuale di stato di avanzamento del 25% (di € 200.000,00)- Importo da liquidare : 25% del 45% relativo alla esecuzione lavori.
 - Il rimanente 5% verrà liquidato ad avvenuta approvazione del Certificato di collaudo o regolare esecuzione.
- Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile del servizio personale nei limiti degli importi previsti al comma 2° del presente articolo, previa verifica dei contenuti di una specifica relazione presentata dal responsabile del servizio Lavori pubblici in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
- Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, in ogni caso, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
- Prima della liquidazione dell'incentivo, i dipendenti comunicano con autocertificazione gli eventuali incarichi esterni ricevuti, come comunicati al Servizio Personale in occasione dell'invio dei dati all'Anagrafe delle

Prestazioni, ovvero, qualora a part time non superiore al 50% ed autorizzati allo svolgimento degli incarichi esterni, i compensi ricevuti da altre amministrazioni pubbliche.

7. Essendo gli incentivi inseriti nel fondo delle risorse decentrate, sarà cura del Responsabile del servizio Lavori Pubblici, prima che l'ufficio del Personale effettui l'erogazione, comunicare l'importo inserito nel quadro economico che andrà in economia di bilancio e stralciato dal quadro economico dell'opera pubblica. Il valore degli incentivi da distribuire al personale dipendente, si effettuerà da parte del Servizio Personale rendendo indisponibile la quota IRAP, con correlata diminuzione del valore iscritto nel quadro economico, e successivamente decurtata degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Solo dopo i citati adempimenti il Servizio Personale liquiderà gli importi al personale dipendente che abbia partecipato al progetto nella prima busta paga utile.
8. Sarà cura del Responsabile del servizio Lavori Pubblici comunicare gli importi, inseriti nei quadri economici dell'opera pubblica che prevedano gli incentivi, al Servizio Personale al fine dell'inserimento degli stessi all'interno dei fondi integrativi per ogni anno di riferimento.
9. La disciplina di cui sopra non si applica agli incentivi già maturati fino alla data del 18/08/2014, essendo in data 19.08.2014 entrata in vigore la legge di conversione del D.L. 90/2014, i quali continueranno ad essere erogati secondo la disciplina previgente.
10. Per ogni singola opera già approvata od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della Legge n° 114/2014 (19.08.2014) si applica il regime precedentemente vigente.

Si da atto che essendo la norma di cui art. 93 comma 7 bis ess. Del D.L.gs. 12 aprile 2006, n° 163 sottoposta a parere interpretativo della Corte dei Conti Sezioni Unite in riferimento al riconoscimento di quote di incentivo a favore del personale non incaricato della progettazione, la liquidazione dei compensi spettanti avverrà in osservanza agli indirizzi interpretativi della Corte stessa.

